

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 68 del 21-04-2011

OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DELLA CAVA DI CALCARE DI MONTANARE - SOCIETÀ
PROPONENTE: CAVE CORTONESI - ESCLUSIONE DA VIA

L'anno **duemilaundici** il giorno **21** del mese di **Aprile** alle ore **15:30** presso questa sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

		Pres.	Ass.
1. VIGNINI ANDREA	<u>SINDACO</u>	<u>X</u>	
2. MAMMOLI GABRIELLA	<u>VICE SINDACO</u>	<u>X</u>	
3. ZUCCHINI MARCO			<u>X</u>
4. ANGORI DIEGO			<u>X</u>
5. BASANIERI FRANCESCA		<u>X</u>	
6. PETTI MIRO			<u>X</u>
7. MINIATI MIRIANO		<u>X</u>	
8. PACCHINI LUCA		<u>X</u>	

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE **NUZZI PATRIZIA**.

Presiede il Sig. **VIGNINI ANDREA**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

www.AlboPretorionline.it 07105171

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Società Cave Cortonesi, autorizzata in data 8 ottobre 1996 all'esecuzione della I fase dell'ampliamento della coltivazione della Cava di Carpineto – Montanare, chiese il 10 ottobre 1997, l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva ed al completamento degli interventi di ripristino ai sensi della LR 36/80

CHE a seguito di richiesta della Giunta Comunale il 3 giugno 2003 la Società depositò domanda di Autorizzazione alla prosecuzione di attività estrattiva e di avvio della procedura di VIA ai sensi art. 14 della LR 79/98

CHE con Determinazione Dirigenziale 8 giugno 2004 la VIA si concluse con esito favorevole con prescrizioni e la relativa Pronuncia di Compatibilità Ambientale fu pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, n° 26, del 30 giugno 2004

CHE la validità della suddetta compatibilità ambientale era di 6 anni a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURT e quindi a decorrere dal 30 giugno 2004

CHE con decreto Dirigenziale n° 1 del 26.1.2005 venne concesso il rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della Cava sita in località Carpineto, frazione di Montanare, nel Comune di Cortona

VISTO che in data 20.7.2010 prot. 20532 ai sensi dell'art.18 della LR 78/98, la CAVE CORTONESI srl ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione di cui al citato decreto Dirigenziale n° 1 del 26.1.2005 e contestualmente ha presentato :

- istanza di proroga della denuncia di Compatibilità Ambientale (LR 10/10)
- autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico
- Autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico (D.lgs 42/04)

CHE con delibera di Giunta 207 del 20.12.2010 è stato deliberato di non accogliere la citata istanza di proroga della pronuncia di Compatibilità Ambientale in quanto presentata successivamente al 30 giugno 2010, data di validità della stessa

CHE a seguito della suddetta delibera n° 207/10 in data 28.12.2010 Cave Cortonesi Srl, con prot. 34658 ha trasmesso la documentazione relativa all'attivazione della procedura Comunale di verifica di assoggettabilità di Valutazione Ambientale (art.48 L.R.10/10) per la parte dell'attività di coltivazione non ancora effettuata relativa alla cava in questione. Tale documentazione è stata trasmessa, da parte della ditta anche agli altri enti interessati che sono Soprintendenza, ASL, ARPAT e Provincia di Arezzo

CHE la richiesta oltre che sul BURT n°52 del 29.12.2010 è stata pubblicata all'albo pretorio a far data dal 29.12.10 al 14.2.11 ed è stata pubblicata anche sul sito istituzionale del Comune di Cortona

PRESO ATTO pertanto che i termini del procedimento decorrono dalla data di

pubblicazione sul BURT e all'albo e quindi dal 29.12.2010

CHE gli enti coinvolti nel procedimento hanno trasmesso i loro pareri come di seguito riportato:

- in data 3.2.2011 con prot.3154 è pervenuto il parere della Soprintendenza di Arezzo

- in data 18.2.2011 tramite fax (con successiva trasmissione ordinaria ns. prot.n°5383 del 24.2.2011) è stato acquisito il parere dell'Azienda USL 8 –

- in data 15 marzo 2011 a seguito di diffida del 21.2.2011 è pervenuto tramite fax il parere di ARPAT

in data 25 marzo 2011 a seguito di diffida del 21.2.2011 è pervenuto tramite fax il parere della Provincia di Arezzo

VALUTATO la proposta avanzata dal nucleo comunale in materia di verifica di valutazione e trasmessa dall'ufficio

VISTO come la proposta tenga conto dei pareri espressi dagli enti coinvolti nel procedimento e analizzi tutti gli elementi indicati dalla specifica normativa in materia di verifica di Valutazione,

RITENUTO la proposta esaustiva ai fini della decisione in merito all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto relativo al proseguimento dell'attività di coltivazione della Cava di Calcare di Montanare (Cortona, AR) – di proprietà di Cave Cortonesi srl

PRESO ATTO del parere espresso e delle prescrizioni proposte dal nucleo di valutazione di impatto ambientale in data 15.4.2011

RISCONTRATO la coerenza con i piani e programmi con specifica valenza ambientale

VISTO gli art. 48 e 49 la L.R. 10/10

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della L.R.10/10, in qualità di autorità competente ad esprimersi in merito alla procedura di verifica di cui all'art 48 della suddetta legge

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 267/00 e succ. modif., che, allegato sotto lettera "A", fa parte integrante e sostanziale del presente atto

VISTO l'art. 134 – 4 comma- del D.L.vo 267/2000;

CON VOTO UNANIME, LEGALMENTE ESPRESSO;

DELIBERA

- 1) 1) il progetto relativo al rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della Cava di

Calcicare di Montanare (Cortona, AR) di proprietà di : Cave Cortonesi Srl con sede in Camucia via IV Novembre n° 22 è escluso dall'obbligo di procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) a condizione che venga presentata per la C.d.S propedeutica al rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione la seguente documentazione: come indicato da ARPAT

- a. a. individuazione aree di cantiere dedicate alle manutenzioni dei mezzi, procedure finalizzate a evitare l'inquinamento del suolo e delle acque e per la gestione dei rifiuti prodotti.
- b. b. stato del ripristino già effettuato, con particolare riferimento alla sua rinaturalizzazione;
- c. c. gestione del suolo decorticato e provenienza del terreno naturale da utilizzare nel ripristino;
- d. d. documentazione per autorizzazione emissione diffusa di polveri, con riferimento alla specifica Linea Guida prodotta da ARPAT e reperibile all'indirizzo:<http://www.arpat.toscana.it/pubblicazioni/linee-guida-per-intervenire-sulle-attivita-che-producono-polveri/>;
- e. e. dichiarazioni in merito alla documentazione di impatto acustico;

con le seguenti prescrizioni:

a) a) **Ripristino e impatto residuo sul paesaggio:**

Pur essendo la coltivazione da condurre secondo le norme di sicurezza, e senza compromettere la stabilità dei versanti al termine della medesima, si dovrà fare in modo che l'assetto finale dei terrazzamenti segua un andamento più vicino alla naturalità, evitando di creare vistosi artefatti e, nel contempo, garantendo un più efficace inserimento nel contesto.

I terrazzamenti dovranno, possibilmente, limitarsi al piede del fronte di scavo per un'elevazione di circa 30 m; i rimanenti circa 70 m invece potrebbero essere realizzati senza gradonatura, con pendenze variabili, in modo da restituire al versante un aspetto molto prossimo a quello del contesto.

Dovrà essere mantenuta la barriera attuale attorno a quota 510, sul lato settentrionale del bacino estrattivo, in modo da contenere la visibilità della cava e ridurre l'impatto del rumore prodotto dai mezzi in manovra e dalle macchine operatrici.

Dovrà essere realizzato un adeguato strato pedologico di circa 20-25 cm (con apporto di idonei ammendanti e correttivi) in modo da arricchire il suolo di acidi umici e fulvici.

Gli stadi di avanzamento della coltivazione dovranno rispettare gli stadi di avanzamento delle

operazioni di ripristino. Si raccomanda l'impiego di specie pioniere per avviare una successione che porti ad una *facies* in tutto simile alla condizione preesistente.

I lavori di ripristino dovranno essere affidati ad un tecnico in possesso di adeguate conoscenze in materia e verificati nel loro progredire con una relazione annuale da consegnare all'Amministrazione Comunale di Cortona.

b) Rumore

Si raccomandano opere di mitigazione passive in corrispondenza dell'area di cava (mantenimento della barriera a quota 510), insieme ad opere di mitigazione attiva sui macchinari e sui mezzi di manovra.

Dovrà essere verificato e dichiarato che lo stato attuale (caratteristiche dell'impianto, ciclo produttivo, presenza di recettori, tutto quello che viene dichiarato nella relazione tecnica riferito al 2011) non sia modificato e venga quantificata e/o dichiarata la irrilevanza delle immissioni legate al transito mezzi; qualora siano presenti delle variazioni su tutto quello che può influire sui livelli di rumorosità e/o siano presenti recettori più esposti di quello considerato si rende necessaria un aggiornamento della documentazione di impatto acustico che attesti il rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa.

c) Tutela delle acque:

In fase di autorizzazione dell'attività estrattiva la società dovrà dotarsi dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche contaminate fuori pubblica fognatura ai sensi della L.R.20/2006 e del DPGR 46/r/2008.

Nella zona già ripristinata le acque di scorrimento in superficie dovranno essere regimate ed allontanate secondo le pendenze naturali in modo da contenere i fenomeni erosivi. Dovrà essere aggiornata la relazione sulla presenza di pozzi ad uso idropotabile e sorgenti che possano essere in qualsiasi modo influenzati dalle attività di coltivazione

d) Tutela del suolo

I materiali di scarto dovranno essere separati dagli scarti di coltivazione in modo da agevolare le operazioni di ripristino ed il riutilizzo di suoli recuperati in sito. Il terreno naturale dovrà essere protetto dai fenomeni di dilavamento, in zone dedicate, non influenzate dalle lavorazioni in atto per poi essere riutilizzato in fase di ripristino. Inoltre l'eventuale produzione e riutilizzo di limi derivanti dalla prima lavorazione dovrà essere autorizzato sulla base della normativa vigente.

e) Polverosità

In fase di autorizzazione dell'attività estrattiva la società dovrà dotarsi dell'autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dl D.Lgs 152/06.

Inoltre, nella direttrice di recettori sensibili potranno essere collocate una o più stazioni di monitoraggio del vento, con campionatore polveri che permetta, con una periodicità mensile, una valutazione quantitativa della deriva delle polveri dagli impianti di prima lavorazione, dal fronte di scavo e dalle operazioni di movimentazione e lavorazione dei materiali lapidei.

f) f) Tutela del bosco

L'area disboscata dovrà essere reintegrata, con l'attuazione del piano di rimboschimento, come da progetto, già in fase di coltivazione. Una volta cessata la coltivazione si dovrà provvedere al ripristino non solo dell'area del bacino estrattivo, ma anche della viabilità di accesso e delle eventuali piste di arroccamento, se non già interessate da operazioni di ripristino.

g) g) Contenimento dell'area di escavazione:

Allo scopo di evitare sconfinamenti dal perimetro accordato in sede di eventuale autorizzazione, dovranno essere mantenuti i necessari punti fissi di delimitazione con la relativa battitura delle quote.

h) h) Viabilità:

Riscontrato che nel corso degli ultimi anni la nuova viabilità comunale di accesso alla cava, interessata prevalentemente dal transito di mezzi pesanti provenienti da questa attività, necessita di maggiori interventi di manutenzione rispetto alle altre viabilità pubbliche, si ritiene necessario che la ditta provveda periodicamente, su semplice richiesta dell'amministrazione alle necessarie opere di manutenzione del piano viabile a partire dall'innesto con la strada provinciale.

i) i) Tempistica:

il tempo massimo previsto per la coltivazione dei materiali residui non potrà essere superiore a 12 anni dal rilascio del rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione.

2) E' individuata nell'Amministrazione Comunale di Cortona l'Autorità competente al controllo delle prescrizioni e agli adempimenti di cui all'art.49 comma 5 della L.R.10/10

3) di rimandare al SUAP per gli adempimenti di competenza

4) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4 comma- del D.L.vo 267/2000.

www.AlboPretorionline.it 07105/17

Letto e sottoscritto

IL SINDACO

f.to **ANDREA VIGNINI**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to **PATRIZIA NUZZI**

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Vicesegretario attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il _____ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, li _____

IL VICESEGRETARIO

f.to **OMBRETTA LUCHERINI**

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Cortona, li _____

IL VICESEGRETARIO

OMBRETTA LUCHERINI
